

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED
ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE GUACETO"
(D.M.26 GENNAIO 2009 pubblicato in GU n. 42 del 20-2-2009)
ANNO 2019

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CONSORTILE N 10 DEL
31/05/2018

art. 1. Norme generali

- 1.1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Torre Guaceto", da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 26 gennaio 2009, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell'oggetto gestore.
- 1.2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

art. 2. Validità

- 2.1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
- 2.2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
- 2.3. Il soggetto gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area Marina Protetta (AMP).

art. 3. Definizioni

- 3.1. "immersioni in apnea", le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- 3.2. Per tutte le altre definizioni vedi art. 2 del REO.

art. 4. Disciplina delle riprese fotografiche

- 4.1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 11, del REO, è disposto quanto segue.
- 4.2. Nella zona A le attività dovranno essere svolte con il personale dell'AMP e i mezzi nautici del soggetto gestore.
- 4.3. Nel caso in cui le riprese filmate e scatti fotografici debbano essere effettuati con l'ausilio di mezzo nautico a motore, per l'ingresso nella riserva di tali imbarcazioni dovrà essere richiesta autorizzazione al soggetto gestore.
- 4.4. Nel caso in cui le riprese filmate e scatti fotografici debbano essere effettuati con l'ausilio di mezzo nautico a motore, per l'ingresso nella riserva di tali imbarcazioni dovrà essere richiesta autorizzazione al soggetto gestore.
- 4.5. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it entro 10 giorni dalla data prevista dell'effettuazione delle riprese.

art. 5. Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

- 5.1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 13, del REO, è disposto quanto segue.

- 5.2. Nella zona C le immersioni subacquee e in apnea possono essere svolte, previa autorizzazione del soggetto gestore, dell'AMP secondo le seguenti modalità:
 - a. esclusivamente ai possessori di brevetto almeno di primo grado/livello
 - b. esclusivamente dall'alba al tramonto
 - c. esclusivamente da riva senza l'appoggio di unità navale.
 - d. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale della boa segna-sub.
 - e. per un totale massimo di 5 (cinque) subacquei in immersione per ciascun sito;
- 5.3. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività.

art. 6. Disciplina delle visite guidate subacquee

- 6.1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del REO, è disposto quanto segue.
- 6.2. Le visite guidate subacquee possono essere svolte in tutta la zona C dell'AMP;
- 6.3. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività.
- 6.4. Il responsabile dell'immersione, prima dell'inizio dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'eventuale unità navale (solo per visite guidate con autorespiratore), i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
- 6.5. La mancata riconsegna del registro delle immersioni sarà causa del mancato rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.
- 6.6. Il concessionario dell'attività è, inoltre, vincolato alla registrazione costante dei flussi turistici inerenti l'attività in oggetto nell'applicativo web presente all'indirizzo web www.riservaditorreguaceto.it/monitoraggio, previa ricezione dell'user name e password necessari per l'ingresso nell'area riservata.

art. 7. Disciplina della navigazione da diporto

- 7.1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art.15 del REO, è disposto quanto segue
- 7.2. Nella Zona B e C non è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici dal tramonto all'alba, salvo diversa autorizzazione del Soggetto Gestore.
- 7.3. Eventuali autorizzazioni verranno preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Brindisi

art. 8. Disciplina dell'attività di scuola di vela

- 8.1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 17, si riporta quanto segue.
- 8.2. L'attività di scuola velica potrà essere svolta in tutta la zona C dell'AMP.

8.3. Per l'anno 2018 sono stati individuati i seguenti canali di lancio:

- a. **A:** 40°41'48.48"N - 17°49'31.08"E
B: 40°41'50.31"N - 17°49'31.52"E
C: 40°41'51.72"N - 17°49'31.44"E
D: 40°41'49.92"N - 17°49'35.40"E
E: 40°41'49.20"N - 17°49'33.96"E
F: 40°41'47.76"N - 17°49'31.80"E
G: 40°41'54.85"N - 17°49'33.78"E
H: 40°41'52.60"N - 17°49'37.67"E
- b. **A:** 40°42'13.56"N - 17°48'35.37"E
B: 40°42'12.50"N - 17°48'37.50"E
C: 40°42'15.18"N - 17°48'39.99"E
D: 40°42'16.25"N - 17°48'37.86"E
E: 40°42'18.83"N - 17°48'40.36"E - LIMITE 200 mt.
F: 40°42'17.79"N - 17°48'42.50"E - LIMITE 200mt.

art. 9. Disciplina delle attività di pesca professionale

- 9.1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 4 lettera b), del REO e sulla base dei dati di monitoraggio effettuati sullo sforzo di pesca, è disposto quanto segue.
- 9.2. Nella zona C è consentita la pesca professionale costiera locale, secondo normativa vigente, con rete da posta fissa tipo "tramaglio", con lunghezza massima di 1000 m, altezza massima 1,5 metri e misura della maglia, ogni lato, da nodo a nodo, pari o superiore a 30 mm; il controllo della maglia viene effettuato considerando che 10 maglie devono misurare minimo 30 cm (+/- 2 cm come tolleranza). Tale misura di maglia va intesa come maglia 'minima'. All'estremità delle reti saranno applicati segnali di colore giallo con inciso il numero di targa dell'imbarcazione.
- 9.3. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico.
- 9.4. L'attività di pesca professionale dovrà essere effettuata dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno effettuando un turno di pescata alla settimana, per un totale di 52 pescate annuali. Il turno di pescata può essere effettuato esclusivamente nella settimana di riferimento e in caso di non espletamento non può essere recuperato nelle settimane successive;
- 9.5. Il Soggetto gestore, attraverso un registro informatico, rilascerà un'autorizzazione in formato cartaceo con data e ora della calata e della salpata delle reti. Il registro informatico comunicherà alle autorità competenti l'avvenuta autorizzazione attraverso comunicazione digitale. L'autorizzazione in formato cartaceo è l'evidenza per dimostrare che è effettuata una pescata alla settimana, oltre ad essere il documento comprovante l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di piccola pesca artigianale. Pertanto, dal lunedì alla domenica di ogni settimana il soggetto autorizzato dovrà richiedere l'autorizzazione entro massimo le 12.00 del giorno dell'attività scelto per la pescata (per i giorni di sabato domenica o lunedì la richiesta dovrà essere fatta il venerdì precedente entro le ore 16.00)
- 9.6. Il soggetto gestore effettuerà attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto della pesca professionale sulle biocenosi e sugli habitat al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Gli operatori del consorzio sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati da quantitativo e tipologia di pescato, tale attività si svolgerà al termine della pescata presso i punti di sbarco del pesce.

- 9.7. In caso di valutazione negativa dell'impatto della pesca professionale sugli stock ittici, il soggetto gestore potrà prendere provvedimenti urgenti, come previsto dall'art. 18 comma 6 del REGOLAMENTO, per limitare tale impatto, attuando azioni quali, ad esempio non costituente elenco definitivo, fermi biologici, turnazioni, diminuzione del numero di pescate annuali per ciascun pescatore autorizzato e tutte quelle necessarie ad una diminuzione dello sforzo di pesca.

art. 10. Disciplina delle attività di pesca sportiva

- 10.1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del REO è disposto quanto segue.
- 10.2. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it entro 2 giorni dalla data prevista di effettuazione dell'attività.
- 10.3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, pari a 10,00 euro a giornata richiesta. Tale corrispettivo deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda presso la sede amministrativa dell'Ente Gestore, via Sant'Anna 6 Carovigno (BR) oppure attraverso i sistemi di pagamento elettronici PagoPA attivati dall'Ente, secondo le modalità indicate sulla sezione Amministrazione Trasparente.
- 10.4. Il Soggetto Gestore alla consegna della ricevuta di pagamento fornirà mappa della riserva con indicate le zone di pesca e verrà fissata la data per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva.
- 10.5. A fronte di irregolarità riscontrate dal personale del Soggetto Gestore preposto al monitoraggio durante l'attività di pesca sportiva, l'autorizzazione è da intendersi decaduta. Il personale del Soggetto Gestore preposto al monitoraggio è autorizzato a denunciare immediatamente quanto rilevato alle autorità competenti. Il decadimento dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione del corrispettivo versato;
- 10.6. In caso di avverse condizioni meteo marine che impediscano l'espletamento dell'attività di pesca sportiva, il Soggetto Gestore non è responsabile e pertanto il corrispettivo versato non potrà essere rimborsato;
- 10.7. Il pescatore sportivo è tenuto a portare con sé l'autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo. Il rifiuto dell'esibizione dell'autorizzazione è causa di irregolarità di cui al comma 5 del presente articolo;
- 10.8. L'autorizzazione è nominale e non cedibile;
- 10.9. Il soggetto gestore effettuerà attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva sulle biocenosi e sugli habitat al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Gli operatori del consorzio sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati da quantitativo e tipologia di pescato, tale attività si svolgerà al termine della pescata.

art. 11. Fruizione del demanio marittimo costiero

- 11.1. È fatto divieto di sosta e transito sul demanio marittimo costiero dal tramonto all'alba, salvo diversa autorizzazione del soggetto gestore. Eventuali autorizzazioni verranno preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
- 11.2. Il Soggetto Gestore nell'ambito delle sue attività è autorizzato alla sosta e transito sul demanio marittimo costiero.

- 11.3. All'interno del demanio marittimo costiero non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, la produzione di rumore dall'alba al tramonto non potrà superare 50 Leq in dB, mentre non è consentita la produzione di rumore dal tramonto all'alba. In caso di produzione dall'esterno, il rumore percepito all'interno del demanio marittimo non potrà superare il livello di 50 Leq in dB.

art. 12. Validità e richiesta delle autorizzazioni

- 12.1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre di ogni anno.
- 12.2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le domande possono essere presentate secondo le modalità espresse nel Disciplinare e/o negli avvisi pubblici relativi
- 12.3. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.

art. 13. Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria

- 13.1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 25 del REO, le coordinate bancarie per il versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
- a. bonifico bancario tramite IBAN: IT98S0870679140 000000 700356 CAUSALE Diritti di segreteria attività _____
 - b. sistemi di pagamento elettronici PagoPA attivati dall'Ente, secondo le modalità indicate sulla sezione Amministrazione Trasparente

art. 14. Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

- 14.1. Ai sensi dell'articolo 25 del REO, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi dei diritti di segreteria, sono di seguito illustrati nella Tabella 1.
- 14.2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell'autorizzazione.

Tabella 1 - Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
art. 6 Disciplina delle visite guidate subacquee	Non previsto	Non previsto	Non previsto	1.000,00€
art. 8 Disciplina dell'attività di scuola di vela	Non previsto	Non previsto	Non previsto	3.000,00€
art. 10 Disciplina delle attività di pesca sportiva	10,00€	Non previsto	Non previsto	Non previsto

- 14.3. Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.

art. 15. Revoca dell'autorizzazione e Ufficio contenzioso

- 15.1. È costituito l'Ufficio Contenzioso presso la Sede Amministrativa del Soggetto Gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa.

- 15.2. Il Responsabile dell'Area Marina Protetta è individuato quale Responsabile dell'Ufficio, il quale potrà selezionare all'interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell'Ufficio.
- 15.3. In caso di necessità il soggetto gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia.
- 15.4. Per la eventuale riscossione di somme non pagate derivanti da ingiunzioni di pagamento derivanti da sanzioni irrogate per il mancato rispetto di quanto definito dal Regolamento e dal presente disciplinare, si redigerà apposita convenzione con società recupero crediti.
- 15.5. In caso di comportamenti riscontrati dal personale preposto alla sorveglianza e al controllo contrari a quanto previsto dal DECRETO, dal REGOLAMENTO e dal presente DISCIPLINARE, il Soggetto Gestore, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione, ha la facoltà di revocare le autorizzazioni concesse, tramite raccomandata a/r, al soggetto interessato, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del REGOLAMENTO .
- 15.6. Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r, il trasgressore può presentare scritti difensivi. Scaduto tale termine il provvedimento risulta essere definitivo.
- 15.7. Nel caso di presentazione entro i termini degli scritti difensivi, il Soggetto Gestore, valutate le argomentazioni difensive, emette entro 30 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi ordinanza di conferma o di archiviazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione in corso, trasmessa raccomandata a/r.
- 15.8. Nel lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza di revoca e dell'ordinanza di conferma/archiviazione (o, in assenza di scritti difensivi, entro il 30esimo giorno dall'emissione dell'ordinanza di revoca) l'autorizzazione concessa è sospesa in via cautelativa e pertanto non potranno svolgersi le attività per cui era stata richiesta. Per la pesca sportiva non sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni giornaliere fino al termine della procedura.
- 15.9. A seguito di emissione di ordinanza di revoca (o di conferma in caso di opposizione) ovvero di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del REGOLAMENTO, il Soggetto Gestore rigetta istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi.

art. 16. Sanzioni

- 16.1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 29 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportata nella tabella in Allegato 1;
- 16.2. Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 16.3. L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura non inferiore al doppio dell'importo stabilito per il pagamento in misura ridotta, oltre le spese di procedimento e di notificazione.

- 16.4. Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
- 16.5. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.
- 16.6. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria obblata ovvero determinata secondo le modalità previste al terzo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
NAVIGAZIONE A MOTORE	Zona C	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3 Legge 8 luglio 2003, n. 172 art. 4 comma 2	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.000 € Misura ridotta: 1/3 del massimo: 333,33€	Doppio dell'importo per il pagamento stabilito in misura ridotta: 666,66 € Prima recidiva: 833,33 € Seconda recidiva: 1.000,00 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Zone A e B	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
PESCA VIETATA	Pesca subacquea	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
	Pesca con attrezzi vietati (con lenze tipo palamiti, con reti da riva tipo sciabica)	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO O DI CATTURA, NONCHÉ DI SOSTANZA TOSSICHE O INQUINANTI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE	Zona A	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 12 comma 1	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
	Zone B e C, dal tramonto all'alba	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 12 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA RICERCA SCIENTIFICA	Mancato possesso dell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 10 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Prelievo di organismi non autorizzato	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 10 comma 3	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
	Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 10 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
DISCIPLINA DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 11 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Immersione subacquea notturna Immersione subacquea Zona A e B</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 1,2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione Zona C</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 3	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBCQUEE	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione Zona A</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 14 comma 2	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione Zone B e C</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 3	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 commi 5, 10, 11, 12, 13	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO	<i>Scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\
	<i>Uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 15 comma 7	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici dal tramonto all'alba</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Disciplinare AMP art. 7 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELL'ANCORAGGIO E ORMEGGIO	<i>Ancoraggio</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 16 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Ancoraggio Qualora il fatto costituisca reato di danneggiamento di specie vegetali o animali</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione all'ormeggio</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 16 commi 2, 3	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 16 comma 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA DI VELA	<i>Navigazione a vela in Zone A e B</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 17 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 17 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 17 commi 3, 4, 5, 6	Art. 30 comma 2 legge 394/91	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE	<i>Pesca in Zona A e B</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
								mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA	<i>Pesca in Zona A e B Pesca da imbarcazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
								caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
DISCIPLINA DELLA FRUIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO COSTIERO	<i>Sosta e transito sul demanio marittimo costiero dal tramonto all'alba</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Disciplinare AMP art. 11 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Superamento livello di emissione sonora</i>	"Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Disciplinare AMP art. 11 comma 3"	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Introduzione di cani</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

Ai sensi del Disciplinare AMP art. 15 comma 9 A seguito di emissione di ordinanza di revoca (o di conferma in caso di opposizione) ovvero di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 lettera b. del REGOLAMENTO, il Soggetto Gestore rigetta istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi